

Settlement

Proposte AEEG per aggiornamento Codice di Rete Snam Rete Gas ai fini del recepimento della disciplina del settlement gas (TISG)

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 17 giugno 2013

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni alle proposte dall'Autorità per l'aggiornamento del Codice di Rete (CdR) Snam Rete Gas (di seguito RdB) ai fini del recepimento della disciplina del *settlement* gas (TISG). In particolare, tali proposte si riferiscono esclusivamente ai casi di mancata comunicazione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione e di mancata chiusura della filiera.

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale, Anigas accoglie con favore la volontà dell'Autorità di sanare le criticità emerse in questa prima fase di implementazione della disciplina del settlement gas e ritiene necessario che, nelle more dell'implementazione delle nuove misure anche in esito alla consultazione delle proposte dello scorso 6 giugno, sia prevista la sospensione delle penali di supero sia per i punti di riconsegna che per i punti di exit.

Le misure di default dovrebbero essere accompagnate dalla previsione di interventi sanzionatori a carico dei soggetti che ne determinino la ricorrente applicazione, per disincentivare comportamenti inadempienti o con modalità dolose.

In merito alla disciplina del settlement, si osserva inoltre che l'introduzione dei meccanismi prospettati, non sanerebbe i casi di allocazioni anomale riconducibili a non corretta attribuzione dei dati di base, classe di prelievo e categoria di uso, su cui sarebbero necessari quanto prima ulteriori interventi da parte dell'Autorità.

In particolare, per consentire una correzione automatica dei picchi anomali rispetto ai profili di utilizzo del cliente, l'Autorità potrebbe valutare una revisione dell'algoritmo di ottimizzazione di cui al TISG.

SPECIFICHE PROPOSTE E RELATIVE OSSERVAZIONI

1. Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione presso il Punto di Riconsegna (PdR) interconnesso con le reti di distribuzione

Al fine di garantire agli Utenti della Distribuzione (UdD) la possibilità di comunicare eventuali richieste di rettifica dovute ad errori commessi dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle comunicazioni dei dati di sua competenza, l'Autorità prospetta la soluzione A ed individua successivi interventi consecutivi (B, C e D) di "default", qualora non si realizzino le condizioni/ i presupposti di volta in volta individuati per sanare la fattispecie in esame.

Proposta AEEG

A- L'Autorità prospetta di spostare al giorno 15 del mese l'obbligo per l'impresa di distribuzione di determinare e mettere a disposizione del RdB e degli UdD i dati di cui all'articolo 9 del TISG. Di conseguenza, il termine ultimo per le sottese si sposterebbe al giorno 12 del mese. Gli UdD che vogliono segnalare eventuali rettifiche dovrebbero farlo al massimo entro il giorno 17 del mese, secondo le modalità definite da ciascuna impresa di distribuzione, che dovrà provvedere alla correzione entro il giorno 18

Osservazioni Anigas

La tempistica risulta critica e di difficile implementazione, anche tenuto conto dell'esigenza di garantire la qualità della gestione e del controllo delle informazioni scambiate tra le parti.

Ciò nonostante, si condivide l'esigenza che ogni soggetto coinvolto in questo processo faccia un ulteriore sforzo al fine di superare le situazioni critiche fino ad oggi verificatesi.

A valle di un confronto associativo su questa proposta, sono emerse criticità in merito alle modalità di comunicazione individuate e alle tempistiche di rettifica (espresse in giorni solari anziché lavorativi). Di conseguenza, si evidenzia che:

1. Standardizzazione delle procedure di comunicazione:

- è necessario prevedere l'introduzione di standard di comunicazione specifici (canali e format), anche per le richieste di rettifica, diversamente da quanto previsto nella proposta dell'Autorità, in cui ogni distributore potrebbe indicare modalità diverse di comunicazione. In caso contrario gli UdD non sarebbero in grado di gestire le segnalazioni delle rettifiche.

2. Modifiche delle tempistiche proposte dall'Autorità nei seguenti termini:

- anticipare al 14 di ciascun mese il termine di cui all'art 23.1 TISG per l'invio dei dati di cui all'art. 9 del TISG da parte delle imprese di distribuzione sottese;
- anticipare al 17 di ciascun mese il termine di cui all'art 24.1 TISG con cui l'impresa di distribuzione mette a disposizione del RdB e UdB i dati di cui all'art. 9 TISG;
- prevedere, dopo il 17° giorno di calendario di ciascun mese, 2 gg lavorativi per l'invio della richiesta di rettifica da parte del UdD all'impresa di distribuzione;
- prevedere, successivamente al ricevimento di tali richieste, 2 gg lavorativi per la correzione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione;
- prevedere la chiusura del bilancio all'ultimo giorno di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini del rispetto di tali tempistiche, sarà inoltre opportuno prevedere un adeguamento delle tempistiche di comunicazione dei dati da/verso i trasportatori regionali interconnessi, per consentire il rispetto dei termini per l'emissione del bilancio.

Per i mesi in cui tali scadenze risultassero critiche occorrerà prevedere eventuali aggiustamenti, predisponendo una sorta di calendario *ex ante* che garantisca certezza delle tempistiche con congruo anticipo.

- 3.** Introduzione di criteri di controllo per la selezione delle richieste di rettifica di dati evidentemente "anomali", individuando per esempio delle soglie di tolleranza (in % o in valore assoluto di scostamento verificatosi) al di sopra delle quali considerare i dati forniti automaticamente come errori "palesi" e quindi oggetto di ulteriori approfondimenti e/o interventi di rettifica da parte dell'impresa di distribuzione.

Proposte di “default” AEEG

B- qualora l'impresa di Distribuzione non comunichi i dati di allocazione per uno o più UdD nei tempi previsti, Snam Rete Gas provvederà ad effettuare l'allocazione per il dato UdD utilizzando il consumo comunicato per il mese precedente per ciascuna tipologia di profilo di prelievo standard (di seguito: CM-1), ricondotto al mese di competenza grazie alla conoscenza dei profili di prelievo associati ai punti di riconsegna della rete di distribuzione serviti dall'UdD in questione.

C- l'UdD che abbia evidenziato la mancata o incompleta comunicazione dei dati, nel caso di mancata gestione della segnalazione da parte dell'impresa di distribuzione, entro 2 giorni lavorativi (dal 18 del mese), trasmette tramite PEC i valori da allocare al RdB;

D- nel caso in cui non sia possibile seguire la procedura descritta al precedente punto B, il RdB attribuisce agli UdD i valori da questi comunicati via PEC

Osservazioni Anigas

Si evidenzia come i *default* in discussione discendano da errori di caricamento del distributore (parziale/mancato inserimento dei dati) e che a valle dell'introduzione delle misure di cui al punto A, il ricorso a tali meccanismi dovrebbe ridursi sensibilmente.

Parimenti, si ritiene che non possa essere affidato solo a un default la risoluzione dei casi di inadempienza dell'operatore (comportamento iterativo). In tal caso, considerata l'importanza dei dati ai fini del settlement, si richiede che l'Autorità promuova opportune azioni nei confronti di tali soggetti.

Stanti le necessarie modifiche a sistema, nelle more dell'implementazione dei sistemi informatici del RdB, appare necessario prevedere il sollevamento degli utenti dalle penali di scostamento alle riconsegne ed in exit.

Con riferimento alle proposte, si condivide la soluzione B che prevede il calcolo di “default” del dato allocativo da parte del RdB nel caso esista un'attribuzione di consumo precedentemente definita dal distributore, c.d. “storico” dell'ultimo mese disponibile. In tali casi sarebbe auspicabile che fosse mantenuta traccia del mancato invio da parte del Distributore.

Si condivide che ai fini di assicurare l'applicabilità del default proposto dall'Autorità occorre prevedere una soluzione per i casi in cui non sia disponibile uno 'storico' per gli UdD (l'utente è un nuovo entrante ovvero il distributore non ha fornito dati per l'utente anche in precedenza).

Tuttavia, si fa presente che tale soluzione potrebbe esporre al rischio di comportamenti opportunistici da parte di UdD poco corretti. La soluzione, infatti, potrebbe esporre il sistema (in particolare gli operatori virtuosi) a possibili danni derivanti da caricamenti di dati "non veritieri" (da parte di venditori scorretti); effetti che verrebbero poi potenzialmente "trascinati" per successivi "n" mesi nel caso in cui il distributore perduri nel comportamento inadempiente.

Si ritiene inoltre opportuna la standardizzazione delle comunicazioni effettuate dagli Utenti in tal caso, ai fini di consentirne la gestione a livello informatico.

2. Mancata chiusura della filiera dei rapporti commerciali

Proposta AEEG

In considerazione del processo bottom - up, una volta allocati i valori ai singoli UdD si risale la filiera per aggregare i dati per UdB ed, in caso di non chiusura della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, si applica la seguente regola:

i prelievi allocati agli UdD senza UdB verranno assegnati ad un UdB fittizio

*L'Autorità intende valutare - anche tramite apposita consultazione - che l'UdB fittizio possa coincidere con **il fornitore del servizio di default trasporto (SdDT)**, come proposto dal Comitato Trasporto e ripreso da SRG, nella misura in cui non è stato identificato un UdB con capacità conferita per servire quel dato UdD.*

L'individuazione a sistema di un UdB fittizio permetterà di isolare fin da subito il quantitativo di competenza dell'UdD che è senza UdB

Osservazioni Anigas

In generale si osserva come gli effetti della mancata chiusura della mappatura non possano essere sostenuti dal sistema (RdB) e dagli shippers virtuosi.

A questo proposito si evidenzia come la soluzione proposta dall'Autorità (individuazione UdB fittizio) abbia il limite di aumentare l'esposizione del Sistema nei

confronti dei soggetti inadempienti e di non andare a colpire e disincentivare i comportamenti anomali sottostanti.

Si auspica pertanto alla pronta individuazione della soluzione di regime con il ricorso al SdDT che consenta la fatturazione della fornitura e il pagamento/recupero del credito verso l'UdD, sottolineando che la disciplina dovrà garantire la congrua remunerazione all'Utente a cui venisse trasferito il cliente fornito in ambito del default.

Posta la difficoltà a trovare soluzioni alternative ai servizi di ultima istanza, l'enucleazione transitoria – anche mediante un UdB fittizio – dei volumi riconducibili agli UdD senza UdB deve essere necessariamente accompagnata dalla contestuale copertura dell'esposizione del sistema attraverso la costituzione preventiva di un fondo dedicato e alimentato da apposito corrispettivo.